

“REQUISITI MINIMI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI ANALISI, NON ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI, AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO”.

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente provvedimento si applica ai:
 - a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
 - b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

ART. 2

(Requisiti)

1. I laboratori di cui all'art. 1, di seguito indicati come “laboratori”, devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
2. I laboratori possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un altro laboratorio, accertandone preliminarmente l'accreditamento secondo le disposizioni di cui al comma 1, nonché l'iscrizione negli elenchi regionali.
3. I laboratori affidanti devono conservare, a disposizione delle Autorità competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convenzione a tale fine stipulati.

ART. 3

(Elenco regionale dei laboratori)

1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – Servizio Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria - iscrive in apposito elenco i laboratori presenti sul proprio territorio che:
 - a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;
 - b) non siano ancora accreditati ai sensi dell'art. 2 comma 1, ma che abbiano comprovato l'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppi di prove. In tal caso l'accreditamento deve essere conseguito al massimo entro 18 mesi dalla data di invio dell'istanza.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale consente l'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale ed è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata effettuata.

3. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – Servizio Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria - provvede, con cadenza annuale, alla predisposizione dell'elenco regionale aggiornato, inviandone copia al Ministero della salute, per la pubblicazione nell'elenco nazionale sul sito del medesimo Ministero.

ART. 4

(Iscrizione all'elenco regionale)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale il titolare del laboratorio o il legale rappresentante della società o ente che gestisce il laboratorio, che non risulti già iscritto nell'elenco regionale, presenta istanza alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – Servizio Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria – Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste – con la quale attesta, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, ovvero l'avvio delle procedure di accreditamento in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
2. Il titolare del laboratorio o il legale rappresentante della società o ente che gestisce il laboratorio devono presentare istanza di iscrizione per ogni sede operativa del laboratorio.
3. L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco delle matrici e delle relative specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento per le quali si chiede l'iscrizione;
 - b) copia del relativo certificato di accreditamento;
 - c) attestazione di avvenuto pagamento per le spese di istruttoria della somma di euro 250,00 a favore del Servizio Sicurezza Alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria – Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
4. I laboratori che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, non risultano ancora accreditati presentano, ai fini dell'iscrizione, copia della documentazione rilasciata dall'organismo di accreditamento comprovante l'avvio delle procedure di accreditamento.
5. Qualora successivamente all'iscrizione intervenga una variazione della sede operativa del laboratorio, i soggetti di cui al comma 1 presentano una nuova istanza di iscrizione.
6. Il mancato conseguimento dell'accreditamento del laboratorio entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), o la mancata comunicazione dell'avvenuto accreditamento entro il medesimo termine, comporta la cancellazione d'ufficio del laboratorio dall'elenco regionale.

ART. 5

(Aggiornamento)

1. Il titolare o il legale rappresentante della società o l'ente che gestisce il laboratorio è tenuto a comunicare alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – Servizio Sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria:

- a) l'aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento;
- b) l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento;
- c) le variazioni della ragione sociale della società o dell'ente. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 allegano alla comunicazione copia della visura camerale nonché della relativa documentazione notarile o documentazione equivalente che attesti l'intervenuta variazione della ragione sociale.

ART. 6

(Verifiche)

1. Le Autorità competenti, individuate all'art. 2 del decreto legislativo 6.11.2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), effettuano verifiche presso i laboratori inseriti negli elenchi regionali in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dal presente documento e dall'Accordo n. 78/CSR dell'8 luglio 2010.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del su citato dall'Accordo n. 78/CSR, dell'8 luglio 2010, le modalità di verifica saranno definite con successiva intesa.